

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 1995

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere essiccato in forno dal Canada.

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/422/CEE del 22 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried);

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validita' della decisione anzidetta successivamente al 1 aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried), di cui all'art. 1 del presente decreto, puo' essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere lavorato presso le segherie che "Agriculture Canada" ha approvato ed ammesso a partecipare al programma riguardante il legname essiccato in forno (kiln dried);

b) il legname deve essere essiccato (kiln dried) per un tempo sufficiente a mantenere per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 >C la parte piu' interna del legname stesso, in un forno appositamente collaudato ed approvato da un organismo ufficiale di selezione del legname all'uopo riconosciuto da "Agriculture Canada"; qualora venga utilizzato un metodo che non porta al raggiungimento di

una temperatura di 56 >C (misurata con termometro a bulbo secco), il procedimento di essiccazione in forno deve prevedere, a conclusione del ciclo, un periodo di trattamento del legname con temperatura del forno di 60 >C per almeno un'ora;

c) se risultano soddisfatte le condizioni indicate alla lettera b), un incaricato della segheria di cui alla lettera a) appone o fa apporre un marchio normalizzato su ciascun involto affastellato o sull'involucro dello stesso;

d) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato da "Agriculture Canada", predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c);

e) un sistema di controllo prevede che ispettori di "Agriculture Canada" procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera a), nonche' ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

f) il legname deve essere scortato da un "certificato di trattamento termico in appositi forni (kiln facility)", definito nell'ambito del programma di cui alla lettera a), conforme al modello riportato in allegato alla presente decisione e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma approvato da "Agriculture Canada".

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali trasmetteranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate con la copia del certificato di trattamento termico di cui alla lettera f) del precedente articolo. Detti servizi fitosanitari regionali daranno altresì comunicazione circa le intercettazioni di legname di conifere non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI